



COMUNE DI MONTEBELLUNA
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE E COMPETENZE DEGLI
ORGANI COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMI-
NISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 16.1.1979
(CO.RE.CO. N. 11783 IN DATA 5-4-1979)**

**REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE E COMPETENZE DEGLI
ORGANI COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMI-
NISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616**

Art. 1

Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento contiene norme intese a disciplinare le procedure da seguire e le competenze da attribuire agli organi ed agli uffici comunali nel rilascio delle licenze e nella effettuazione delle ricezioni, certificazioni e dichiarazioni, elencate dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Per la validità delle licenze degli ascensori e montacarichi si deve fare riferimento a quella stabilita dalla legge 24.10.1942 n. 1415.

Art. 2

Domande di licenza

Le domande per ottenere il rilascio delle licenze, la ricezione e le registrazioni elencate dall'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, compilate in carta legale devono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere tutte le notizie ed i dati prescritti per il tipo di licenza o registrazione richiesta.

Alle domande deve essere allegata, in carta legale, la documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 3

Istruttoria

Le domande presentate vengono iscritte in appositi registri per ciascun tipo di richiesta, secondo l'ordine di data indicato nel protocollo generale.

L'istruttoria inizia con la assegnazione della domanda all'ufficio comunale competente per materia.

Art. 4

Norme di funzionamento

Nell'espletamento dell'istruttoria e nel rilascio delle licenze e certificazioni saranno rispettate le vigenti norme di cui al T.U. delle leggi di P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773 e del relativo Regolamento; R.D. 6.5.1940 n. 635,

nonchè tutte le altre norme di leggi vigenti nelle materie indicate dal citato art. 19.

Sono inoltre da osservare tutte le prescrizioni già impartite e che saranno impartite con circolari ministeriali.

Art. 5

Requisiti soggettivi

Salve le disposizioni particolari precisate nei successivi articoli, le licenze, certificazioni e registrazioni previste dal presente regolamento sono subordinate al possesso da parte degli interessati dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. 18.6.1931 n. 773 e successive modificazioni.

Il possesso dei requisiti soggettivi sarà accertato dal Comando dei Vigili Urbani.

Art. 6

Pareri

L'ufficio comunale competente provvede a richiedere gli eventuali pareri prescritti dalle vigenti disposizioni per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione richiesta.

Art. 7

Domande concorrenti

Nel caso di domande concorrenti vale come norma di precedenza il criterio cronologico di presentazione, come risulta dal protocollo generale, fatte salve specifiche disposizioni di legge in materia.

Art. 8

Rilascio di licenze

Esaurita tutta l'istruttoria, l'ufficio sottopone al Sindaco il risultato della stessa e le proprie proposte. Conseguentemente alla determinazione del Sindaco, l'ufficio provvede al rilascio del relativo provvedimento, oppure notifica al richiedente il diniego sindacale con la relativa motivazione, previ gli adempimenti di cui al successivo art. 9.

Art. 9

Comunicazione al Prefetto

La licenza o autorizzazione non può essere rilasciata se non siano trascorsi 20 giorni dalla data di notificazione al Prefetto della comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 19 del D.P.R. 27.7.1977 n. 616.

I provvedimenti del Sindaco sono sospesi, annullati, o revocati per motivata richiesta del Prefetto.

Qualora il Sindaco, esaurita l'istruttoria, ritenga di non doversi far luogo al rilascio della licenza, inoltra al Prefetto una relazione esponendo i motivi del diniego.

Ottenuto il parere conforme del Prefetto, notifica all'interessato il diniego con annotazione del parere stesso.

Nell'ipotesi che il parere del Prefetto non sia conforme, il Sindaco provvede al rilascio del provvedimento richiesto, salvo eventuale completamento dell'istruttoria.

Art. 10

Impianto ed esercizio di ascensori

La licenza prevista per l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi dall'art. 60 del T.U. legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, viene rilasciata dal Sindaco sulla base delle risultanze istruttorie comunicate, per ogni singola istanza, dagli organi tecnici competenti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia e cioè dell'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni per gli ascensori e montacarichi di uso privato in case di abitazione o in edifici commerciali e dell'Ispettorato del Lavoro per gli ascensori e montacarichi in edifici e impianti industriali ed agricoli.

Ai fini del rilascio della licenza di cui alla presente norma si richiamano le disposizioni contenute nella legge 24.10.1942 n. 1415 e nel Decreto del Ministero dei LL.PP. 8.4.1943, pubblicato nella G.U. 25.5.1943, numero 121.

Art. 11

Mestieri di guida, interprete, corriere e insegnante di sci

Il Sindaco rilascia le licenze previste dall'art. 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per esercitare il mestiere di guida, interprete, corriere, portatore alpino e per l'insegnamento dello sci secondo quanto è specificato dall'art. 234 del Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, previo superamento delle apposite prove di esame davanti alla Commissione provinciale di cui all'art. 236 del predetto Regolamento.

Il numero dei posti per ciascuna categoria è determinato annualmente dalla Regione ai sensi del R.D.L. 18.1.1937 n. 448 e del 2° comma dell'art. 1 del D.P.R. 14.1.1972 n. 6.

Le licenze di cui al 1° comma sono valide solo per l'ambito territoriale del Comune.

L'iscrizione nei ruoli di cui al 2° comma del presente articolo è soggetta a revisione annuale in occasione del rinnovo delle singole licenze.

Art. 12

Riprese cinematografiche in luogo pubblico

Le comunicazioni prescritte dall'art. 76 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere presentate al Sindaco, il quale, sentito il Comando dei Vigili Urbani e, quando occorra, delle competenti autorità militari, potrà impartire al riguardo le opportune disposizioni.

Resta salva, nel caso che ne sussistano i presupposti, l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 13

Bevande alcoliche e superalcoliche

Spetta al Sindaco provvedere, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano previsto dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, al rilascio delle licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande aventi contenuto alcolico fino al 21% del volume, nonché delle speciali autorizzazioni per la vendita e il consumo delle bevande con contenuto alcolico superiore quando gli interessati ne abbiano presentata espressa richiesta.

Per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere la licenza di apertura di nuovi esercizi, ovvero l'ampliamento o il trasferimento di quelli esistenti, si seguono le procedure di cui all'art. 3 della citata legge n. 524 e dell'art. 38 del D.M. 28.4.1976.

La classificazione degli esercizi viene effettuata dal Sindaco, sentito il parere della commissione di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, a norma del D.M. 22.7.1977.

Art. 14

Licenze temporanee e stagionali

Le licenze temporanee di pubblico esercizio previste dall'art. 103 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, aventi validità limitata ai soli giorni espressamente in esse indicati, sono rilasciate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario e sentita, a titolo consultivo la Commissione comunale di cui all'art. 2 - 3° comma della Legge 14.10.1974 n. 524.

Per le licenze stagionali si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge n. 524/74 e le disposizioni dell'art. 32 del D.M. 14 gennaio 1972 integrato dal successivo D.M. 28 aprile 1976.

Art. 15

Publici esercizi

Il Sindaco rilascia le licenze di pubblico esercizio, distinguendole per tipi in base a quanto previsto dalle norme contenute nel piano di cui all'art. 2 della legge 14.10.1974 n. 524.

Art. 16

Alberghi, altri esercizi, bagni, piscine

Il Sindaco rilascia le licenze per l'esercizio di alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, spaccio al minuto o consumo di bevande alcoliche presso enti collettivi o privati di qualsiasi specie, stabilimenti di bagni o piscine, di cui all'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, uditi i pareri dell'E.P.T. (quando sia prescritto per legge), dell'Ufficiale Sanitario e del Capo dell'Ufficio Tecnico comunale, imponendo le opportune prescrizioni ai fini della sicurezza, anche in rapporto agli artt. 155 e 156 del Regolamento di P.S. approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635.

Il rilascio della licenza per piscine è subordinata, oltre ai pareri di cui sopra, anche al sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di vigilanza, di cui all'art. 141 del Regolamento di P.S. 6.5.1940 n. 635.

Nella licenza per piscine dovrà essere prescritto un adeguato numero di bagnini abilitati dalla Sezione salvataggio della Federazione Italiana Nuoto.

Gli stabilimenti di bagni ad esclusivo scopo terapeutico sono soggetti unicamente all'autorizzazione delle autorità sanitarie.

Art. 17

Sale pubbliche per biliardi o altri giochi

Il Sindaco rilascia le licenze per l'esercizio di sale pubbliche di biliardi, per altri giochi leciti, nonché per l'installazione di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici di cui all'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

La licenza per le sale pubbliche di cui al 1° comma, è subordinata al parere favorevole dell'Ufficio Sanitario e dell'Ufficio Tecnico comunale.

La licenza per l'installazione di singoli apparecchi o per l'effettuazione di altri giochi leciti in esercizi pubblici i cui titolari siano già in possesso di apposita licenza rilasciata a norma del presente regolamento,

è subordinata al solo accertamento della conformità dei giuochi alle disposizioni di legge vigenti.

Nei locali devono essere esposte la tabella dei giuochi proibiti e la tariffa.

Art. 18

Autorimesse e autonoleggi

Il Sindaco rilascia le licenze per l'esercizio di autorimesse anche per il ricovero occasionale di vetture e motocicli di cui all'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, uditi i pareri dell'Ufficiale Sanitario e dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa esibizione del certificato di prevenzione degli incendi da parte del Comando provinciale Vigili del Fuoco.

Gli esercenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 196 del Regolamento P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. I registri devono essere preventivamente vidimati dal Sindaco.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche agli esercenti noleggi da rimessa senza conducente e ai noleggiatori di autoveicoli con conducente, a norma dell'art. 158 del Regolamento P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Vanno osservate, per questi ultimi, le norme del regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente approvato con deliberazione consiliare n. 107 del 18.12.1948 e successive modificazioni, integrazioni e rinnovi.

Le licenze per il noleggio di biciclette possono essere rilasciate omettendo la richiesta dei pareri e del certificato di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 19

Orari dei pubblici esercizi

L'orario di attività per ciascun tipo di esercizi pubblici previsti dall'art. 86 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 è determinato dal Sindaco sentite la Giunta municipale e le associazioni delle categorie interessate, sulla base dei criteri generali fissati dalla Regione, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Il provvedimento del Sindaco è pubblicato all'albo pretorio del Comune.

Art. 20

Agibilità di teatri e luoghi di pubblico spettacolo

La licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, è rilasciata dal Sindaco

dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla Commissione tecnica provinciale di vigilanza previo nulla osta del Ministero del Turismo e Spettacolo, ai sensi dell'art. 31 e seguenti della Legge 1213 del 1965.

E' richiesto il parere preventivo della Commissione tecnica provinciale di vigilanza in ordine al rilascio della concessione edilizia per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo, osservate — per i cinematografi — le norme speciali vigenti in materia.

Art. 21

Norme per la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo

Ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica nei locali di pubblico spettacolo dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 e successive modificazioni, nonché le seguenti:

1) non è consentito vendere biglietti in numero superiore a quello dei posti effettivamente esistenti e riconosciuti dalla Commissione tecnica provinciale di vigilanza e comunque non potrà avere accesso ai locali un numero di persone superiore a quello dei posti stessi;

2) durante gli spettacoli dovranno essere tenuti sgombri le corsie ed i passaggi laterali ai posti a sedere;

3) le porte di sicurezza dovranno essere sempre tenute in modo che si possano facilmente aprire in caso di bisogno con semplice spinta;

4) durante le rappresentazioni dovranno trovarsi nelle sale il titolare della licenza o un suo rappresentante e un conveniente numero di maschere per disciplinare l'accesso degli spettatori, per curare l'apertura delle porte e in generale assicurare il rispetto delle disposizioni di sicurezza;

5) l'esercente dovrà servirsi, nei cinematografi, di operatori dichiarati idonei dalla Commissione tecnica provinciale di vigilanza;

6) l'esercente dovrà vigilare perchè nella cabina di proiezione del cinema sia rigorosamente osservato il divieto di fumare.

Prescrizioni particolari potranno essere impartite in sede di rilascio della licenza di cui all'art. 68 del T.U. leggi di P.S.

Art. 22

Rappresentazioni teatrali e altri trattenimenti

Chiunque intende dare in luogo pubblico o aperto al pubblico spettacoli o pubblici trattenimenti indicati dagli artt. 68 e 69 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 deve presentare apposita istanza al Sindaco.

Il Sindaco, previo accertamento della Commissione tecnica provinciale di vigilanza, dei requisiti di idoneità del locale, rilascia la licenza per il tipo di spettacolo richiesto imponendo le opportune prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza degli spettatori.

L'accertamento della Commissione tecnica provinciale di vigilanza è richiesto anche per l'apertura di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le manifestazioni teatrali e per i circhi equestri i richiedenti devono esibire il nulla-osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Per gli spettacoli di carattere sportivo è in facoltà del Sindaco chiedere, qualora ne ravvisi l'opportunità, anche il nulla-osta della Federazione Medico Sportiva Italiana.

Per l'organizzazione di competizioni sportive su strade comunali il Sindaco rilascia le relative licenze con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

Per le manifestazioni indicate nel comma precedente gli organizzatori dovranno esibire al Sindaco, prima del rilascio delle licenze, copia della polizza per l'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, con massimali adeguati.

Art. 23

Imposta sui pubblici spettacoli

Le licenze previste dagli articoli 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 non possono essere rilasciate se i richiedenti non comprovino preventivamente di avere ottemperato alle norme vigenti in materia d'imposta sugli spettacoli a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni nonchè in materia di protezione del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 24

Tipografie

Il Sindaco rilascia la licenza per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, o qualunque arte di stampa o riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111 del R.D. 18 giugno 1931, numero 773.

La licenza, valida esclusivamente per i locali in essa indicati, è rilasciata, nei casi previsti dalle norme di prevenzione incendi, previa esibizione del certificato del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e su parere dell'ufficiale sanitario circa l'igienicità dei locali, nonchè sulle prescrizioni da impartirsi in ordine al disposto di cui all'art. 64 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 42 del Regolamento comunale d'igiene.

La licenza di cui all'art. 111 è necessaria anche per l'esercizio in forma ambulante delle arti previste nel primo comma del presente articolo.

Art. 25

Ricorsi in materia di manifatture e di depositi di materie insalubri o pericolose

Contro la decisione del Sindaco che classifica le manifatture, le fabbriche ed i depositi di materie insalubri o pericolose è ammesso ricorso in opposizione nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Sono fatti salvi gli ulteriori gravami previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 26

Mestieri ambulanti

Salva l'iscrizione nel registro previsto dall'art. 2 della legge 19 maggio 1976 n. 398 per l'esercizio del commercio ambulante, chiunque intenda esercitare i mestieri ambulanti di saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi previsti dall'art. 121 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, deve iscriversi in apposito registro tenuto dagli uffici comunali.

Il Sindaco rilascia l'attestazione di avvenuta iscrizione e provvede alla sua vidimazione annuale.

L'iscrizione nel registro non è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi indicati dall'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Per i mestieri di facchino e di conduttore di autoveicoli di piazza si applicano inoltre rispettivamente le norme della legge 3 maggio 1955, n. 407 (disciplina dei lavori di facchinaggio) e dell'art. 57 del T.U. sulla circolazione stradale, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dell'art. 227 del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 e del Regolamento comunale per la disciplina del trasporto di persone o bagagli con autovettura in servizio di piazza.

Art. 27

Stranieri

Il Sindaco rilascia la licenza di cui all'art. 124 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per gli stranieri che intendano esercitare i mestieri ambulanti previsti dall'art. 121 del medesimo decreto, come modificato dalla legge 19 maggio 1976, n. 398.

Il rilascio della licenza in questione è subordinato all'accertamento del possesso dell'autorizzazione al soggiorno in Italia per motivi di lavoro e per il periodo di validità di essa. La licenza può essere prorogata nella sua validità in rapporto a rinnovo del suddetto permesso di soggiorno.

Art. 28

Raccolte di fondi o di oggetti

Per poter effettuare le raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue contemplate dall'art. 156 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, il promotore o i promotori debbono avanzare apposita istanza al Sindaco con le precisazioni degli scopi per cui esse sono indette e il periodo nel quale si intende effettuarle, fornendo generalità complete del o dei promotori responsabili e l'elenco delle persone — con le loro generalità — incaricate della raccolta.

Il Sindaco, accertato nei richiedenti e negli incaricati della raccolta il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e seguenti del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, rilascia la licenza nella quale verranno riportate le prescrizioni particolari che si rendessero eventualmente necessarie.

Gli incaricati in questione debbono essere muniti di carta d'identità e di apposita tessera rilasciata dai promotori.

Art. 29

Portieri e custodi di stabili

Ai sensi dell'art. 62 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 chiunque eserciti la mansione di portiere presso case d'abitazione o di albergo, di custode di magazzini, stabilimenti di qualsiasi genere, uffici e simili, semprechè non si tratti di guardie particolari giurate, deve iscriversi, previa esibizione della carta d'identità, in apposito registro tenuto dagli Uffici comunali e preventivamente vidimato dal Sindaco.

Dell'iscrizione, concessa sulla base di accertamento d'ufficio del requisito della buona condotta, il Sindaco rilascia attestazione che deve essere annualmente vidimata.

Il Sindaco dispone d'ufficio la cancellazione dal registro quando risulti venuto meno il requisito della buona condotta.

Art. 30

Commercio di cose antiche o usate

Chiunque intende far commercio di cose antiche o usate, deve presentare preventiva richiesta al Sindaco.

Il Sindaco, accertato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 per lo stesso locale e

per la medesima tabella merceologica, provvede all'iscrizione nell'apposito registro e al rilascio della contestuale presa d'atto ai sensi dell'art. 126 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

L'esercente deve tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico delle merci, previsto dall'art. 128 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che dovrà essere vidimato dal Sindaco prima di essere posto in uso.

Art. 31

Validità delle licenze

Tutte le licenze ed autorizzazioni, relative alle attività di pubblico esercizio ed alberghiere, comprese quelle stagionali, nonché le licenze per autorimesse, autonoleggi, e noleggi da rimessa, hanno scadenza il 31.12 di ogni anno, indipendentemente dalla data del loro rilascio e si rinnovano automaticamente, previo pagamento delle tasse di cui al successivo art. 33.

Art. 32

Obblighi dei titolari delle licenze

Le licenze, le autorizzazioni e le attestazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento debbono essere esposte alla vista del pubblico o custodite qualora si riferiscano ad attività personali, per poterle esibire in qualsiasi momento agli organi di controllo e di vigilanza.

Art. 33

Tasse di concessione comunale

Le licenze, autorizzazioni e vidimazioni necessarie all'esercizio delle attività previste dal presente Regolamento sono assoggettate alla tassa di concessione nelle misure previste dalla legge comunale ai sensi dell'art. 8 del D.L. 702 come convertito in legge 8.1.1979 n. 3 e dal D.M. 29.11.1978, per ciascuna di esse.

Gli atti relativi sono altresì soggetti alla tassa sul bollo a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.

Art. 34

Normativa transitoria

Sono valide e fatte salve le licenze, autorizzazioni, iscrizioni e tutti gli altri atti contemplati dal presente Regolamento a cui abbiano provveduto Autorità a ciò competenti fino all'entrata in vigore dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che continuano ad esplicare i loro effetti.

Art. 35

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti statali, nonché alle circolari ministeriali disciplinanti le materie trasferite ai Comuni dall'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 ed in particolare si fa riferimento alle direttive emanate dal Commissario del Governo ai Comuni del Veneto ai sensi e per gli effetti del 3° comma del citato art. 19, con le circolari n. 17858/35111/2 del 29.12.1977 e n. 136/35111 del 5.1.1978.

IL SINDACO

Dr. F. Adami

IL SEGRETARIO GENERALE

Agnolin Nello